



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa RG Civ. n. 1/2010

ATTORE: F.lli Bonacini (avv. Iaccarini)

Conclusioni: Citazione

CONVENUTO: Unipol Assicurazioni s.p.a. (avv. Mazza)

Conclusioni: Foglio allegato

Sent. ____/____

Cont. ____/____

Cron. _____

Rep. _____

Sentenza assunta
 ex art. 281 c.p.c.

il

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

FATTO

La presente controversia trae origine dall'opera di interrimento di una cisterna effettuata dalla F.lli Bonacini, e che quest'ultima riconosce di non avere correttamente eseguito a causa di un errore nella saldatura, ciò che poi ha comportato il danneggiamento della cisterna stessa.

Tanto premesso, la Bonacini chiede di ripetere dalla propria assicurazione Unipol l'importo pagato al committente quale risarcimento per il danneggiamento della cisterna.

Resiste Unipol, sul presupposto dell'inoperatività della polizza in relazione all'evento dedotto.

DIRITTO

La copertura assicurativa stipulata da parte attrice riguarda solo una parte dei possibili danni connessi all'attività artigiana.

Infatti, detta assicurazione copre i *"danni corporali e i danni materiali"* cagionati a terzi (art. 1.1), i *"danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi"* (art. 1.3), mentre non sono oggetto di copertura assicurativa, *ex aliis*, le *"cose sulle quali si eseguono i lavori"* (art. 3.1 delle delimitazioni all'operatività; nonché articolo 6 condizioni particolari, che ribadisce come i danni alle cose dei terzi sono risarcibili solo se non conseguenza dell'esecuzione dei lavori sulle stesse).

Ciò detto, non è revocabile in dubbio che i danni per cui è processo rientrano proprio in quest'ultima categoria, trattandosi di danni relativi alla cisterna sulla quale parte attrice ha svolto i lavori di interrimento, e pertanto trattasi di danni non oggetto della copertura assicurativa.

Ne è accoglibile la tesi della difesa di parte attrice, secondo la quale detta clausola non sarebbe stata accettata, o quantomeno sarebbe inefficace in quanto non espressamente approvata per iscritto *ex* articolo 1341 comma 2 c.p.c.

Da una prima angolazione, basta infatti osservare che le delimitazioni e le condizioni particolari, sono chiaramente richiamate dal contratto firmato da parte attrice.

Da una seconda angolazione, poi, la pattuizione oggetto di contestazione non rientra tra quelle tassativamente indicate all'articolo 1341 comma 2 c.p.c., atteso che essa

riguarda non già una limitazione di responsabilità relativamente alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento, ovvero all'esclusione del rischio garantito, ma piuttosto la disciplina dell'oggetto del contratto, tramite l'indicazione del contenuto, nonché la specificazione e precisazione dei limiti della garanzia assicurativa, con la

conseguenza che essa non deve essere specificamente approvata per iscritto (per la pacifica giurisprudenza, *cf.* *ex pluribus* Cass. n. 8235/2010, Cass. n. 23741/2009, Cass. n. 395/2007, Cass. n. 12804/2006, Cass. n. 5158/2005, Cass. n. 1430/2002).

In ragione di quanto sopra, la domanda va rigettata, atteso che l'evento dedotto non rientra nell'oggetto della copertura assicurativa.

Nonostante la piena soccombenza attorea, le spese di lite possono essere integralmente compensate, rinvenendosi i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 e.p.c. nel fatto che la complessa ed articolata polizza, poteva effettivamente ingenerare il dubbio circa la reale portata della copertura assicurativa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- eompensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 17/5/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI